



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 18/15**

Lussemburgo, 12 febbraio 2015

Sentenza nella causa C-37/14

Commissione / Francia

## **La Corte constata che la Francia non ha adottato tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti illegali versati ai produttori francesi di ortofrutticoli**

Fino al 2002, la Francia ha concesso aiuti ai produttori di ortofrutticoli nell'ambito dei «piani di campagna». Le azioni di tali piani erano volte a prevenire o, in caso di crisi, attenuare gli effetti di un'offerta momentaneamente eccedente rispetto alla domanda. Tali aiuti venivano innanzitutto ripartiti tra le organizzazioni dei produttori (OP) che avevano aderito ai piani di campagna, e successivamente trasferiti ai produttori.

In seguito ad una denuncia, la Commissione ha ritenuto che le misure adottate nell'ambito dei piani di campagna costituissero un aiuto di Stato. Secondo la Commissione, tali misure erano infatti destinate a facilitare lo smercio dei prodotti francesi, permettendo ai produttori di beneficiare di un prezzo di vendita superiore al costo reale sostenuto dall'acquirente della merce. Avendo accertato il carattere illegale degli aiuti, nel 2009 la Commissione ha ordinato alla Francia di recuperarli presso i produttori. Secondo una stima delle autorità francesi, la somma globale da recuperare ammontava a 338 milioni di euro.

La Francia e altre parti interessate hanno impugnato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Con sentenze del 27 settembre 2012<sup>1</sup>, il Tribunale ha respinto i ricorsi. Tali sentenze non sono state impugnate. Ritenendo che nessun recupero degli aiuti fosse stato effettuato nel termine stabilito, la Commissione ha deciso di proporre un ricorso per inadempimento contro la Francia dinanzi alla Corte di giustizia.

Con la sentenza odierna, la Corte dichiara che **la Francia ha ommesso di adottare le misure necessarie al fine di recuperare presso i beneficiari gli aiuti di Stato illegali concessi nell'ambito dei «piani di campagna» nel settore ortofrutticolo.**

La Corte constata che la Francia non ha adottato alcuna misura al fine di recuperare gli aiuti nel termine stabilito dalla Commissione nella decisione che dispone il recupero (ovverosia nel termine di quattro mesi) e che la Francia ha avviato la procedura di recupero soltanto nel corso del mese di maggio 2011, ovvero con quasi due anni di ritardo. La Corte rileva inoltre che la procedura di recupero degli aiuti era ancora in corso alla data dell'udienza dinanzi alla Corte nella presente causa, vale a dire quasi sei anni dopo la notifica della decisione che dispone il recupero.

Peraltro, la Corte rileva che la Francia non è riuscita a dimostrare l'impossibilità assoluta di esecuzione della decisione che dispone il recupero. Inoltre, la Francia non ha fornito alcun dato preciso e concreto che consenta di stabilire, per ciascuno dei beneficiari interessati, se ricorressero le condizioni per l'eventuale applicazione dei motivi che giustificano il mancato recupero.

In risposta all'argomento secondo il quale la scomparsa di alcune OP, per fusioni mediante incorporazione o liquidazioni, renderebbe impossibile il recupero degli aiuti, la Corte ritiene che la

<sup>1</sup> Sentenze Francia/Commissione (causa [T-139/09](#)), Fedecom/Commissione (causa [T-243/09](#)) e Producteurs de légumes de France/Commissione (causa [T-328/09](#)). V., inoltre, comunicato stampa n. [120/12](#).

Francia non sia riuscita a provare di non essere più in grado di identificare i membri delle OP scomparse, né di calcolare l'ammontare degli aiuti versati ai vari produttori. La Corte ricorda che il fatto che alcune imprese beneficiarie si trovino in difficoltà o in stato di fallimento, oppure siano oggetto di un'acquisizione o di una fusione per incorporazione, non incide sull'obbligo di recupero dell'aiuto, poiché lo Stato membro è tenuto ad adottare ogni misura che consenta il rimborso dell'aiuto.

---

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*

*Immagini della lettura della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*